



## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente Documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al “Fondo pensione per i Dirigenti del Gruppo RCS Mediagroup SpA” (in forma abbreviata, “FIPDiR” o “Fondo”).

Il FIPDiR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 21 ottobre 2019.

### ART. 1. NORME GENERALI

1.1 L'iscritto può conseguire un'anticipazione a valere sulla posizione individuale. L'anticipazione è attribuita in qualsiasi momento per eventuali spese sanitarie - ad esclusiva integrazione delle coperture assicurative aziendali e contrattuali in essere - per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero - con un'anzianità utile d'iscrizione di almeno otto anni - nella misura del 75% per l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile, ovvero, per altre necessità da non motivare, nella misura del 30%, come meglio specificato negli articoli seguenti.

1.2. La richiesta di anticipazione va trasmessa al “Fondo”, esclusivamente tramite l'apposito modulo fornito dal “Fondo” stesso, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese già sostenute. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso di somme indebitamente percepite; in tal caso all'iscritto fa anche carico di espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'erario.

1.3. Ai fini dell'anticipazione è considerato l'ammontare della posizione individuale valorizzata l'ultimo giorno del mese anteriore a quello di presentazione dell'inerente richiesta, salvo che all'atto dell'erogazione detto valore non sia inferiore alla somma da anticipare: in tal caso l'anticipazione è comunque ridotta in ragione dell'effettiva disponibilità.

1.4. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte, sussistendone i requisiti, in ordine di pervenimento.

1.5. L'ammontare delle somme anticipabili non può in nessun caso superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento a ciascuna specifica causale, fatta eccezione per l'anticipazione dovuta a richiesta immotivata.

1.6. L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto dei massimali e delle causali previste; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegro per ciascuna anticipazione. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementato delle anticipazioni fruite e non reintegrate.

1.7. Non saranno comunque accolte successive richieste di anticipazione in caso di mancata presentazione da parte dell'iscritto della documentazione definitiva relativa alle anticipazioni precedentemente erogate sulla base di preventivi.

1.8. Ai fini del presente Documento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

## **ART. 2. SPESE SANITARIE RELATIVE A TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI**

2.1. L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'iscritto per sé o per i seguenti familiari: il coniuge (purché non legalmente separato o divorziato), ovvero il convivente in famiglia di fatto, i figli conviventi (anche se adottati o affiliati), i genitori conviventi. La convivenza deve risultare da certificato di stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva di quest'ultimo.

2.2. Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della estrema gravità e straordinarietà delle terapie e degli interventi da operare.

2.3. L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, anche relative al familiare che presti assistenza al beneficiario dell'anticipazione, purché debitamente giustificate (viaggi, soggiorno dell'eventuale accompagnatore, ecc.).

2.4. L'anticipazione può essere richiesta dall'iscritto entro il termine perentorio di 365 giorni da quello di effettuazione della spesa.

2.5. La richiesta di anticipazione va corredata, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, dalla seguente documentazione:

- attestazione della struttura pubblica circa la straordinarietà della terapia e dell'intervento;
- preventivi corredata da impegno di successiva esibizione della relativa documentazione fiscale, entro sei mesi dalla liquidazione dell'anticipazione, ovvero
- fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti attestanti gli oneri effettivamente sostenuti; detti documenti debbono risultare debitamente quietanzati;
- idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove la terapia o l'intervento riguardino un soggetto diverso dal richiedente.

### **ART. 3. ACQUISIZIONE DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO**

3.1. L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile (ed eventuali pertinenze anche acquistate con atto separato) destinato a prima casa di abitazione, intendendosi per tale l'abitazione principale dell'iscritto, ubicata nel comune di residenza o di sede di lavoro dell'interessato. L'immobile può essere anche in comproprietà, purchè l'iscritto sia comproprietario per una quota non inferiore al 50%.

3.2. Ai fini della definizione del nucleo familiare sono considerati, oltre all'iscritto, il coniuge (purché non legalmente separato o divorziato), il convivente in famiglia di fatto ed i figli (anche adottati od affiliati) conviventi. La convivenza deve risultare da certificato di stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva di quest'ultimo, da produrre a corredo della richiesta.

3.3. L'anticipazione non è concedibile quando l'iscritto sia proprietario, anche in comunione con il coniuge, di idoneo immobile di civile abitazione ubicato nei comuni indicati dal comma 1.

3.4. L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione del cespite (risultante dal rogito notarile o da altra esauriente documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì i costi notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di probante documentazione.

3.5. Per qualsiasi fattispecie occorre produrre, oltre ad idonea documentazione o sua dichiarazione sostitutiva, un'ulteriore dichiarazione dell'iscritto, da lui resa e sottoscritta, attestante che egli non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di immobile di civile abitazione ubicato nei comuni di cui al comma 1.



3.6. In caso di costruzione in proprio occorre produrre:

- concessione edilizia;
- titolo di proprietà del terreno;
- attestato di regolare assolvimento degli oneri di urbanizzazione;

L'indicata documentazione può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dal responsabile amministrativo dell'unità operativa di cui l'iscritto fa parte.

3.7. L'erogazione dell'anticipazione può avvenire anche per stati di avanzamento dei lavori, a fronte della produzione di regolari fatture quietanzate. L'indicata documentazione può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, secondo le modalità previste dal comma che precede.

3.8. In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va comprovata, entro sei mesi dalla data di acquisizione, mediante certificato di residenza o sua dichiarazione sostitutiva; nel caso di costruzione in proprio, va presentato anche il certificato comunale di ultimazione lavori in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dal responsabile amministrativo dell'unità operativa di cui l'iscritto fa parte. L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi, per cause non imputabili all'iscritto deve essere debitamente giustificata e documentata.

#### **ART. 4. ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI**

4.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio (anche se adottato od affiliato) e del suo eventuale nucleo familiare.

4.2. La destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquistato ai sensi del comma che precede va comprovata, entro sei mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di certificato di residenza o di sua dichiarazione sostitutiva. L'eventuale impossibilità di adempiere a tale obbligo, per causa non imputabile all'iscritto, va debitamente giustificata e documentata.

4.3. L'anticipazione non è concedibile quando il figlio, anche in comunione con il coniuge, sia proprietario di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune ove è sito l'immobile per la cui acquisizione è richiesta l'anticipazione. L'insussistenza di detto impedimento va asseverata mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal figlio medesimo.

4.4. Per quanto non specificamente regolamentato dal presente articolo, si applica la disciplina contemplata dall'art. 3.

## **ART. 5. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

5.1 L'anticipazione è concessa per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), della l. n. 457/1978 (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro, e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia relativamente alla casa di prima abitazione dell'iscritto o dei figli).

5.2 La richiesta di anticipazione va corredata dalla seguente documentazione:

- preventivo redatto a cura dell'impresa o delle imprese incaricate di realizzare i singoli interventi di ristrutturazione e/ manutenzione del cespite, a cui devono fare seguito, entro sei mesi dalla liquidazione dell'anticipazione, i documenti di cui al punto seguente;
- fatture, ricevute fiscali e/o altri documenti idonei ad attestare gli oneri effettivamente sostenuti debitamente quietanzati.

5.3 L'ammontare dell'anticipazione non può superare l'importo delle spese di cui al comma che precede.

5.4 Per quanto non specificamente regolamentato dal presente articolo, si applica la disciplina di cui ai precedenti artt. 3 e 4, ove compatibili.

## **ART. 6. RICHIESTA IMMOTIVATA**

6.1 L'anticipazione è concessa senza motivazione alcuna a semplice richiesta dell'iscritto, negli specifici limiti di legge (30% della posizione individuale), tenuto conto del limite generale delle somme anticipabili (75% della posizione individuale).

## **ART. 7. REINTEGRAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE**

7.1 All'iscritto è riconosciuto il diritto di procedere alla reintegrazione della sua posizione individuale in relazione ad ogni anticipazione fruita.



7.2 La richiesta di reintegrazione, da effettuare su apposito modulo fornito dal “Fondo”, va corredata di tutti gli elementi che consentano di dar corso al ripristino ed in particolare dell’indicazione dell’ammontare di ogni singolo versamento e delle modalità scelte per la sua effettuazione.

7.3 Fermo restando l’obbligo di vigilanza del “Fondo” sul buon andamento amministrativo della procedura di reintegrazione, è esclusiva responsabilità dell’iscritto portarne a termine il completamento.

#### **ART. 8. NORMA DI CHIUSURA**

8.1 Per quanto non previsto dal presente Documento sopperiscono le norme di legge, nonché le disposizioni emanate in materia dalla Covip.

8.2 E’ competenza del Consiglio di Amministrazione interpretare, integrare e/o modificare il presente Documento, tenuto conto delle necessità tempo per tempo ravvisate.